

PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

XLIII Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 154 del 15 giugno 2021

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi".

Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres	ass.
1	Paola Agabiti	х		12	Roberto Morroni	x	
2	Michele Bettarelli	х		13	Daniele Nicchi	х	
3	Vincenzo Bianconi		х	14	Eleonora Pace	х	
4	Tommaso Bori	х		15	Fabio Paparelli	х	
5	Daniele Carissimi	х		16	Stefano Pastorelli	х	
6	Thomas De Luca		х	17	Francesca Peppucci	х	
7	Paola Fioroni	х		18	Donatella Porzi	х	
8	Andrea Fora	х		19	Eugenio Rondini	х	
9	Valerio Mancini	х		20	Marco Squarta	х	
10	Enrico Melasecche Germini	х		21	Donatella Tesei	х	
11	Simona Meloni	х					

PRESIDENTE: Marco SQUARTA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Paola FIORONI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI

OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 154 del 15 giugno 2021

LEGGE REGIONALE - "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 17 marzo 2021 e assegnato, in data 18 marzo 2021, per competenza alla I Commissione consiliare permanente in sede redigente e per competenza alla III Commissione consiliare permanente in sede consultiva (ATTO N. 816);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

ATTESO che sull'atto in parola sono state svolte dalla I e III Commissione consiliare permanente due audizioni congiunte in data 12 aprile 2021 e 17 maggio 2021;

VISTO il parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Presidente Daniele Nicchi (ATTO N. 816/BIS);

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed in particolare l'articolo 9-bis;

VISTA la proposta di emendamento presentata ed approvata in Commissione;

VISTA la proposta di emendamento presentata ed approvata in aula;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;



con votazione articolo per articolo, sull'emendamento nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi" composta da n. 8 articoli nel testo che segue:

Art. 1 (Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

Art. 2 (Programmi di sperimentazione gestionale)

- 1. I programmi di cui all'articolo 1 sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di economicità ed efficienza, e devono garantire:
- a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale;
- b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali;
- c) il miglioramento della qualità dell'assistenza



conseguente.

2. I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui all'articolo 3, sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 3 (Progettazione)

- 1. I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e devono, ai fini della loro ammissibilità, contenere:
- a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
- b) la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;
- c) la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti;
- d) la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale;
- e) l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;
- f) la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.

Art. 4 (Attivazione)

1. L'attivazione della sperimentazione garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende sanitarie



coinvolte ed avviene a seguito di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 (Controlli)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva che nella gestione operativa.

Art. 6

(Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.)

1. La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, autorizza l'Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 (Disposizioni finali)

1. Le operazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate senza oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'estensore
Stefanella Cutini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Il Dirigente ad interim
del Servizio Commissioni
Legislazione e Affari europei
Juri Rosi
FIRMATO
Firma apposta digitalmente

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge